

Statuto

CO-EX CENTRO STUDI E RICERCA

ART.1) DENOMINAZIONE

È costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata

" CO-EX CENTRO STUDI E RICERCA "

L'associazione ha sede in Palazzolo sull'Oglio (BS).

Ai soli fini pubblicitari presso i competenti uffici e senza che il cambiamento dello stesso nell'ambito del medesimo comune comporti modifica di questo atto costitutivo, l'indirizzo attuale è in Palazzolo sull'Oglio (BS) Via Marconi n. 83.

ART.2) DURATA

L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro, non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

ART.3) FINALITÀ E SCOPI

L'Associazione che è autonoma ed indipendente da qualsiasi altro ente, associazione, società, impresa, partito o sindacato, ha lo scopo di promuovere ogni iniziativa atta a sviluppare la più approfondita conoscenza nei settori della storia, della ologologia, della balistica e della cultura.

L'Associazione ha personalità giuridica, di diritto privato senza scopo di lucro, e gode di propria autonomia nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalla normativa vigente e del presente statuto.

L'Associazione ha per scopo la pianificazione, principalmente nella Regione Lombardia, ma anche in tutto il territorio nazionale, di iniziative atte a promuovere e gestire ogni forma della cultura, della storia, dell'ologologia e della balistica intese come bene comune.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

- A) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti anche in forma di affidamento da parte di terzi;
- B) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- C) stipulare ogni opportuno atto o contratto, ovunque l'Associazione lo ritenga opportuno, per l'acquisto, la vendita o la permuta di beni, di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici, privati o aziende terze in genere, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- D) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- E) promuovere, organizzare ed attuare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, mostre procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione, gli operatori e organismi nazionali e internazionali, i relativi addetti e il

pubblico;

F) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività e dei propri beni culturali, ovunque l'Associazione lo ritenga opportuno;

G) istituire premi e borse di studio;

H) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere; svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione avrà come scopo, inoltre, quello di sviluppare e sostenere gli studi e la ricerca nel campo dei Beni Culturali in genere, in particolare nel settore delle armi e della loro conservazione nel tempo. A tal fine, di concerto con Atenei, potrà istituire borse di studio, assegni di ricerca e finanziare corsi di specialità.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà inoltre:

a) costituire, istituire e gestire musei;

b) istituire, conservare e sviluppare proprie biblioteche anche on-line e nel web, secondo le norme del relativo regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo;

c) conservare ed ordinare il proprio archivio, consentendone la consultazione agli studiosi;

d) svolgere e promuovere attività culturali sia in campo umanistico che in campo scientifico, anche in collaborazione con scuole, università e altre istituzioni culturali e di ricerca pubbliche o private, nonché centri di studio specializzati per il settore trattato dall'Associazione; potrà quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, organizzare mostre, studi, ricerche, corsi, manifestazioni, spettacoli e costituire centri di studio e ricerca;

e) svolgere e promuovere attività volte alla tutela e fruizione dei beni culturali e artistici in genere;

f) esercitare attività editoriale relativamente alle materie di cui ai punti precedenti, utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione;

g) svolgere attività dirette alla formazione ed all'aggiornamento delle risorse professionali anche attraverso la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali;

h) acquistare, ristrutturare, alienare, permutare, tenere in locazione o concedere in locazione ovvero a qualsivoglia altro titolo gratuito od oneroso, immobili e strutture ritenute idonee al perseguimento dello scopo istituzionale;

i) raccogliere fondi da deputare alle finalità sopra menzionate sia direttamente che indirettamente, sia organizzando sia patrocinando sia partecipando a manifestazioni, spettacoli, iniziative culturali, iniziative editoriali e attività di promozione in genere;

l) prestare attività e proprietà intellettuale e conoscitiva, anche in forma scritta, i.e. perizie, per persone fisiche, enti privati e statali, Forze dell'Ordine, dell'Autorità giudiziaria, dell'Autorità di Pubblica Sicurezza ed ausiliaria della Polizia Giudiziaria e delle Forze Armate con anche attività didattiche, formative e di consulenza nel campo dell'opologia, della balistica, della storia e delle armi in genere.

ART.4) ENTRATE E PATRIMONIO

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- A) dalle quote sociali;
- B) da contributi pubblici e privati, contributi UE e di organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- C) da margini attivi derivanti da pubbliche manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- D) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni di cui la stessa è stata dotata in sede di atto costitutivo, al quale atto costitutivo il presente statuto è allegato, quale sua parte integrante e sostanziale.

Lo stesso patrimonio potrà essere aumentato con donazioni, offerte, disposizioni testamentarie, con le modalità e sotto le condizioni prescritte dalla legge in materia.

I redditi derivanti dalla gestione del patrimonio saranno interamente devoluti agli scopi dell'Associazione nell'esercizio cui i redditi si riferiscono o in esercizi successivi.

Il patrimonio potrà essere incrementato per gli avanzi di gestione prodotti dall'espletamento di attività commerciali purché esse risultino connesse o comunque affini allo scopo dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione sarà, pertanto, composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

ART.5) ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario termina il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto è redatto dal Tesoriere, se nominato ovvero dal Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, unitamente al bilancio consultivo e quello preventivo del successivo esercizio.

ART.6) ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- Presidente;
- Consiglio Direttivo;
- Assemblea dei soci.

ART.7) FONDATORI

Fondatori dell'associazione sono i signori DANIELE BELUSSI, DAVID ELBER e ANDREA FRANCESCO BERTELLI.

ART.8) CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 5 membri che, ad eccezione del Presidente, e dei restanti Fondatori, durano in carica un quinquennio e sono rieleggibili.

Membro di diritto e Presidente del Consiglio Direttivo è il Fondatore DANIELE BELUSSI.

Membri di diritto del Consiglio Direttivo e consiglieri sono i Fondatori Sigg.ri DAVID ELBER e ANDREA BERTELLI.

Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, nomina il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

I Consiglieri non di diritto, qualora senza giustificato motivo non abbiano a partecipare a tre sedute consecutive dell'Organo Amministrativo, saranno dichiarati decaduti, con deliberazione del Consiglio Direttivo, e sostituiti secondo quanto sopra stabilito; i Consiglieri, così sostituiti, dureranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso.

In caso di dimissioni, revoca o decadenza di un consigliere, il Consiglio direttivo provvederà a cooptare, il sostituto del consigliere dimissionario, revocato o decaduto.

Alla scadenza, il Consiglio Direttivo verrà rinnovato, ad eccezione del Presidente e dei suddetti Fondatori secondo le modalità indicate nel presente statuto.

Al Consiglio Direttivo spetteranno tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

ART.9) DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Per la validità delle delibere del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le modifiche dello Statuto possono essere richiesta da qualsiasi Fondatore ovvero da tanti membri non fondatori del Consiglio che rappresentino la maggioranza assoluta dello stesso.

Le modifiche sono approvate secondo i quorum infra indicati.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Segretario ed un Tesoriere, individuati dal Consiglio anche tra soggetti non appartenenti all'Organo Amministrativo, determinando le funzioni di specifica competenza poteri e la durata della carica.

ART.10) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri fondatori e comunque due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo e all'ammontare della quota sociale.

La convocazione è fatta dal Presidente, ovvero dal Segretario, almeno otto giorni prima dell'adunanza, con indicazione dell'ordine del giorno da trattare, tramite raccomandata a.r. o tramite trasmissione telefax o

comunicazione per posta elettronica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere tenute anche al di fuori della sede della Fondazione, purché nell'Unione Europea ed anche per tele/video conferenza.

Al Presidente, al Vice Presidente se nominato, al Tesoriere, al Segretario ed ai Consiglieri, spetta, per l'esercizio delle loro funzioni e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese sostenute. L'eventuale compenso per il ministero svolto, dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo con l'astensione del diretto interessato.

ART.11) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea generale è composta da tutti gli iscritti all'Associazione.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

L'assemblea generale ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, anche fuori dalla sede sociale e delibera:

- a) sulle direttive d'ordine generale per l'attuazione degli scopi previsti dal presente Statuto e su ogni altra questione di maggior importanza;
- b) sull'elezione dei membri del Consiglio Direttivo diversi dai soci fondatori;
- c) sui resoconti morali e finanziari del Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, qualora intervenga la metà più uno dei soci e in seconda convocazione, trascorsa mezz'ora da quella fissata per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea generale straordinaria può essere convocata, anche fuori dalla sede sociale, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure quando almeno un quinto dei soci faccia per iscritto domanda motivata al Presidente dell'Associazione.

L'assemblea generale straordinaria, delibera:

- a) sulle modifiche da apportare allo Statuto dell'Associazione;
- b) sullo svolgimento, proroga, trasformazione e modifica dell'Associazione;
- c) sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorrono la presenza di almeno il cinquanta per cento dei soci e il voto favorevole dei due terzi dei presenti, incluso il voto unanime dei soci fondatori in assenza del quale, qualunque sia il quorum deliberativo raggiunto, la delibera si avrà per non accolta.

ART.12) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'invito di partecipazione all'Assemblea deve essere inviato mediante comunicazione scritta (cartacea o via e-mail), diretta a ciascun socio, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

La comunicazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno della stessa.

ART.13) NORME SUL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, in caso di votazione, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ART.14) DIRITTO D'INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervento alle assemblee tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione. Non sono ammesse deleghe.

ART.15) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Sono soci le persone la cui domanda verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio. Sull'accettazione delle domande di ammissione il Consiglio Direttivo deciderà in via inappellabile con decisione motivata, presa a maggioranza assoluta dei membri stessi.

I soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'Associazione; sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e di eventuali regolamenti approvati dall'Assemblea, e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

La qualità di socio si perde per dimissione, morosità o indegnità. La morosità viene dichiarata dal Consiglio. La indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci, sentito il parere dei probiviri.

ART.16) SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con le maggioranze sopra indicate, dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, da destinarsi ad una delle istituzioni culturali aventi finalità analoghe.

ART.17) CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dei tre Probiviri, da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

ART.18) NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.